



DECRETO "NATALE" (D.L. 172/2020): Regole, limitazioni e sanzioni

Pistochini Avvocati Studio Legale

Release aggiornata al 21 dicembre 2020

Obiettivi dell'elaborato:

- ricostruire il **quadro delle principali regole e limitazioni** introdotte per il territorio nazionale dalla decretazione d'urgenza, con riguardo al periodo delle festività natalizie;
- illustrare le **conseguenze sanzionatorie correlate all'inosservanza** delle misure restrittive adottate;
- fornire alcune **strategie di prevenzione dei rischi sanzionatori**.

Il presente documento non è da intendersi come parere giuridico ed è **aggiornato** alla data del **21 dicembre 2020**.

LE RESTRIZIONI PREESISTENTI AL *DECRETO NATALE*

L'art. 1, co. 2, d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 - richiamato dall'art. 1, co. 4, DPCM 3 dicembre 2020 - ha previsto:

dal 21 dicembre 2020
al 6 gennaio 2021

 **DIVIETO DI SPOSTAMENTO
TRA REGIONI O PROVINCE
AUTONOME**

25 e 26 dicembre 2020
e 1 gennaio 2021

 **DIVIETO DI SPOSTAMENTO
TRA COMUNI**

Sono comunque **consentiti**
gli spostamenti motivati da:

- **comprovate esigenze lavorative;**
- **situazioni di necessità;**
- **motivi di salute;**
- **rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione** (ad esclusione delle seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma nonché, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio, in altro Comune)

LE RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL *DECRETO NATALE*

Il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172 (cd. *Decreto Natale*) ha introdotto una **disciplina integrativa e parzialmente derogatoria** delle disposizioni contenute nel d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 e nel DPCM 3 dicembre 2020, prevedendo l'applicazione, **su tutto il territorio nazionale**, delle restrizioni proprie della

ZONA

ROSSA

nelle date del **24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020**
e del **1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021***

ZONA

ARANCIONE

nelle date del **28, 29, 30 dicembre 2020**
e del **4 gennaio 2021**

* nelle giornate del 21, 22 e 23 dicembre 2020 continueranno ad applicarsi le misure previste dalla normativa emanata anteriormente al Decreto Natale, sulla base del "colore" della Regione di riferimento

LE RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL *DECRETO NATALE*

24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

Nelle giornate per le quali il cd. *Decreto Natale* prevede l'estensione della **zona rossa** a tutto il territorio nazionale:



gli spostamenti, anche all'interno del medesimo Comune, sono **consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute** ovvero per il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza



l'attività motoria è consentita purché svolta nei pressi della propria abitazione*



l'attività sportiva all'aperto è consentita purché svolta in forma individuale*

una sola volta al giorno, fra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito lo spostamento verso un'abitazione privata ubicata nella medesima Regione, nei limiti di due persone ulteriori a quelle ivi conviventi (ai fini del computo delle due persone non rilevano i minori di 14 anni su cui costoro esercitano potestà nonché le persone disabili o non autosufficienti conviventi)

* Tali attività non sono comunque consentite dalle ore 22.00 alle ore 5.00 (7.00 per il 1° gennaio 2020)

LE RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL *DECRETO NATALE*

24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

Inoltre

! nell'ambito degli **esercizi commerciali al dettaglio**, sono **consentite le sole attività di vendita di beni alimentari e di prima necessità** individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020

! nell'ambito delle attività inerenti i **servizi alla persona**, sono **consentite le sole attività** individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020

✔ restano comunque aperte **edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie**

✔ sono pertanto aperti **lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri**

! nell'ambito delle **attività di ristorazione**, è **consentita la sola attività con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché, fino alle ore 22.00, quella d'asporto**, fermo comunque il **divieto di consumazione in loco** o nelle adiacenze del locale

LE RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL *DECRETO NATALE*

28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Nelle giornate per le quali il cd. *Decreto Natale* prevede l'estensione della **zona arancione** a tutto il territorio nazionale:



vi è **libertà di spostamento all'interno del medesimo Comune**



gli spostamenti tra Comuni diversi sono consentiti **solo** per **comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute** ovvero per il **rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza**

sono tuttavia **consentiti gli spostamenti**, per una **distanza non superiore a 30 chilometri**, dai **Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, con **esclusione**, in ogni caso, degli spostamenti verso i **capoluoghi di provincia**



l'**attività motoria e quella sportiva** sono consentite purché svolte tra le ore 5.00 e le ore 22.00

una sola volta al giorno, fra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito lo **spostamento verso un'abitazione privata** ubicata nella **medesima Regione**, nei limiti di **due persone ulteriori a quelle ivi conviventi** (ai fini del computo delle due persone non rilevano i minori di 14 anni su cui costoro esercitano potestà nonché le persone disabili o non autosufficienti conviventi)

LE RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL *DECRETO NATALE*

28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Inoltre

! le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono, **tra le ore 5.00 e 21.00**, a condizione che sia **assicurato**, oltre al **distanziamento interpersonale** di almeno un metro, che gli **ingessi** avvengano **in modo dilazionato**, che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del **tempo necessario all'acquisto dei beni** e comunque **con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio vigenti**

! le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano **preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica** nei propri territori e che individuino i **protocolli** o le **linee guida** applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi

! nell'ambito delle **attività di ristorazione**, è **consentita la sola attività con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché, dalle ore 5.00 fino alle ore 22.00, quella d'asporto**, fermo comunque il **divieto di consumazione in loco** o nelle adiacenze del locale

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

La violazione della norme emergenziali vigenti nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, comporta:

Art. 4, co. 1,
D.L. 19/2020

Sanzione pecuniaria amministrativa
da euro 400 a euro 1.000

- **Aumentata sino ad un terzo** se la violazione viene commessa mediante l'utilizzo di un veicolo
- **Raddoppiata** se la violazione della medesima disposizione è reiterata

N.B. Il trasgressore è ammesso a pagare una somma pari:


- al minimo edittale previsto, se il pagamento interviene entro 60 gg dalla contestazione o dalla notificazione della contestazione;
- al minimo edittale ridotto del 30%, se il pagamento interviene entro 5 gg dalla contestazione o dalla notificazione della contestazione.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 495 c.p. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Le **autodichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 alle Autorità preposte ai controlli sono considerate come rilasciate nei confronti di un pubblico ufficiale.

In caso di falsità delle dichiarazioni potrebbe pertanto ritenersi applicabile:



SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico

Oltre all'indicazione mendace della propria identità, può integrare altresì reato la **falsa attestazione di situazioni che consentono lo spostamento**:

Art. 483 c.p.

punisce **chiunque, con dolo, falsamente attesta** al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, **fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità**

Reclusione **fino a due anni**

e.g., Tizio, in occasione di uno spostamento non consentito, compila l'autodichiarazione attestando esigenze lavorative in realtà non esistenti

N.B. In base a un recente sentenza resa dal **Tribunale di Milano (sez. GIP)** in data 16.11.2020, le sole false dichiarazioni rilevanti ai sensi della norma penale in commento sarebbero quelle che riguardano «una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato)», mentre «la semplice **attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell'ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"»**

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 260 r.d. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque più grave reato, l'art. 2, co. 3, D.L. 33/2020 assoggetta la violazione del divieto di mobilità - per le sole persone sottoposte a cd. *quarantena obbligatoria* disposta dall'Autorità sanitaria - al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 260 T.U.L.S.:




La contravvenzione in esame **non consente l'accesso all'estinzione del reato mediante oblazione ex art. 162 bis c.p.**, essendo punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 438 c.p. - Epidemia (dolosa)


Se la violazione dei divieti di spostamento comporta il **contagio di terze persone**, potrebbe trovare applicazione:



Per integrare il reato è sufficiente che la condotta illecita sia accompagnata dal cd. *dolo eventuale*, inteso come **accettazione del rischio di verifica dell'evento lesivo** da parte dell'agente. Può essere chiamato a rispondere di epidemia dolosa, pertanto, il soggetto che sappia di essere affetto da Covid-19, si rappresenti il rischio di diffusione del morbo correlato alla sua condotta ed accetti tale rischio pur di non desistere dal proposito di uscire dalla propria abitazione ed avere numerosi contatti sociali (determinando conseguentemente l'evento epidemico).

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 452, co. 1, c.p. - Epidemia (colposa)



Può rispondere di epidemia a titolo di **colpa** il soggetto affetto da Covid-19 che, pur presentando i sintomi tipici della malattia, **per negligenza ritenga di non avere contratto l'infezione**, esca dalla propria abitazione, abbia numerosi contatti sociali e cagioni così la diffusione del virus.


SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Artt. 582 e 583 c.p. - Lesioni personali gravi e gravissime



SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime



SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Art. 575, 584 e 589 c.p. - Omicidio (doloso, preterintenzionale e colposo)



PISTOCHINI
avvocati

Se al contagio consegue l'evento **morte**:

**Omicidio
doloso**

Reclusione **non inferiore
ad anni ventuno**

→ Il soggetto si rappresenta e vuole contagiare e uccidere taluno

**Omicidio
colposo**

Reclusione **da sei mesi
a cinque anni**

→ Il soggetto, ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, contagia ed uccide taluno

**Omicidio
preterintenzionale**

Reclusione **da dieci
a diciotto anni**

→ Il soggetto si rappresenta e vuole solo contagiare taluno ed invece giunge a ucciderlo

↓
punisce **chiunque, con atti diretti a ledere** (art. 582 c.p.) **cagiona, senza volerlo, la morte di un uomo**

RISK MITIGATION STRATEGIES

Limitare gli spostamenti personali alle **sole ipotesi** previste dalla **normativa emergenziale**

Anche nelle occasioni di **aggregazione sociale consentita** (e.g. visite durante le festività natalizie) osservare il **distanziamento interpersonale** di almeno un metro ed evitare, in ogni caso, **contatti fisici ravvicinati e non necessari**

Qualora si venga sottoposti ad un controllo e non si versi in una delle circostanze che rendono legittimo lo spostamento sulla base della normativa emergenziale, **limitarsi a dare atto dell'assenza di alcuna giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni false**, che potrebbero integrare i delitti di cui agli artt. 483 e 495 c.p.

Qualora si presentino i **sintomi tipici del Covid-19**, **consultare** al più presto il proprio **medico curante**, **ridurre** al minimo indispensabile i **contatti sociali** e **rimanere presso il proprio domicilio**, evitando qualsiasi tipo di **spostamento**

Attestare in autodichiarazione **esclusivamente fatti suscettibili di essere accertati come veritieri** e, ove possibile, conservare la **documentazione** idonea a testimoniare la **legittimità dello spostamento** (e.g. certificazione medica, attestazione di presenza rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della spesa)

